

## **TI\_GERICHTE 15.2020.13 vom 14. Juli 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-07-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2020.13](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2020.13)

FR: TI\_GERICHTE 15.2020.13 du 14 juillet 2020

IT: TI\_GERICHTE 15.2020.13 del 14 luglio 2020

### **Regeste**

Stato di riparto provvisorio. Impedimenti a procedervi. Azione di contestazione della graduatoria

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Interposti all'autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 3 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2] ) – entro 10 giorni dalla notifica dell'atto impugnato avvenuta il 23 gennaio 2020 per la RI 1 e RI 2 e il 27 gennaio 2020 per PI 1, i ricorsi inviati il 30 da RI 1 e RI 2 e il 31 gennaio 2020 da PI 1 sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF).

#### **E. 3**

La RI 1 si duole dello stato di riparto provvisorio, sostenendo che RI 2 non ha diritto ad alcun importo, siccome entra in considerazione un'azione di contestazione della graduatoria giusta l'art. 148 LEF. Fa valere in particolare di aver già presentato un'azione revocatoria nei confronti della stessa, con la quale ha chiesto di annullare l'asserito credito di partecipazione derivante dalla contestata convenzione matrimoniale sottoscritta da PI 1 e RI 2 l'8 luglio 2004. A detta della RI 1, l'UE dovrebbe comunque versarle l'importo di sua spettanza, RI 2 non avendo alcun titolo per contestare la partecipazione al pignoramento della prima. In subordine, postula l'annullamento dello stato di riparto provvisorio, ricordando che il Tribunale federale aveva stabilito nella DTF 142 III 174 che non erano dati i presupposti per procedere a una ripartizione provvisoria, perché era ancora sospesa la questione di sapere se lo Stato, in virtù dei sequestri penali, avrebbe partecipato al pignoramento in questione. Nelle proprie osservazioni, RI 2 ritiene che il ricorso della RI 1 debba essere respinto già solo per il fatto che fa riferimento a questioni di merito, ovvero all'esistenza della propria pretesa, ciò che, a suo dire, deve semmai essere oggetto di un'azione di contestazione della graduatoria, indipendentemente dal fatto che il riparto sia provvisorio o definitivo. Rileva pure che secondo la sentenza del 17 luglio 2019 della Corte di appello e di revisione penale PI 1 non è stato condannato al pagamento di alcun risarcimento equivalente, sicché non sussiste più alcun impedimento a procedere al riparto provvisorio. Da parte sua, PI 1 si oppone anch'esso al ricorso, osservando che il credito della RI 1 non può essere ritenuto in alcun modo definitivo, avendo egli introdotto un'azione di disconoscimento del debito. Reputa per contro che il credito di sua moglie sia definitivo e che tutti gli argomenti ricorsuali sollevati in proposito dalla RI 1 riguardino questioni di merito che esulano dalla competenza delle autorità esecutive.

#### **E. 4**

Nel suo ricorso RI 2 fa valere che, contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata, il pignoramento eseguito a favore dell'esecuzione n. \_\_\_\_\_4 dev'essere considerato tuttora come provvisorio anziché definitivo, dal momento che per lo stesso (contestato) credito fondato sullo stesso (contestato) riconoscimento di debito la RI 1 ha pure avviato l'esecuzione n. \_\_\_\_\_1 contro PI 1, la quale è però attualmente sospesa da un'azione di disconoscimento del debito giusta l'art. 83 cpv. 2 LEF presso la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 (inc. \_\_\_\_\_). A suo parere, l'esito di tale azione avrà forza di cosa giudicata anche al di fuori della procedura per cui è stata promossa, ragione per cui rende provvisorio pure il pignoramento oggetto dell'impugnativa e osta dunque all'esecuzione del riparto provvisorio a favore della RI 1. Nel proprio gravame PI 1 solleva la medesima censura appena esposta, chiedendo che l'UE trattenga in deposito la quota di riparto spettante alla RI 1 fino all'evasione della causa di disconoscimento del debito. Dal suo canto, nelle osservazioni ai predetti ricorsi la RI 1 fa valere che l'azione di disconoscimento in questione riguarda unicamente l'esecuzione n. \_\_\_\_\_1, motivo per cui non ha per effetto di ostacolare il corso dell'esecuzione n. \_\_\_\_\_4. Essa è quindi del parere che il pignoramento eseguito a suo favore nell'ambito di tale esecuzione sia senz'altro definitivo, motivo per cui un "congelamento" della sua quota non può entrare in linea di conto. Aggiunge pure di aver introdotto il 12 febbraio 2020 nei confronti di RI 2 un'azione di contestazione dello stato di riparto provvisorio giusta l'art. 148 LEF, la quale è attualmente sospesa dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 (inc. OR.2020.28), in attesa del passaggio in giudicato della decisione nella presente causa.

## **E. 5**

Questione cardine sollevata dai ricorsi al vaglio è sapere in sostanza se vi siano impedimenti a procedere a una ripartizione provvisoria nel gruppo costituito dalle esecuzioni n. \_\_\_\_\_4 e \_\_\_\_\_

### **E. 5.1**

Giusta l'art. 144 LEF, la ripartizione ha luogo tosto che siano realizzati tutti i beni colpiti da un medesimo pignoramento (cpv. 1). Si possono fare anche prima delle ripartizioni provvisorie (cpv. 2). Presupposto fondamentale per procedere a un riparto provvisorio è che il numero dei creditori partecipanti e i loro crediti siano conosciuti. Non deve sussistere il pericolo che la ripartizione provvisoria possa intralciare la distribuzione finale (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetriebs- und Konkursrechts, 9 a ed. 2013, n. 4 ad § 29), in particolare per quanto riguarda il pagamento integrale dei crediti privilegiati prima di versamenti ai creditori chirografari. Una ripartizione provvisoria non entra dunque in considerazione se ad esempio sono ancora pendenti i termini per la partecipazione al pignoramento (art. 110 e segg. LEF), pignoramenti provvisori (art. 83 LEF), rivendicazioni (art. 106 e segg. LEF) – ammesse fino alla ripartizione del ricavo dalla realizzazione dei beni pignorati (art. 106 cpv. 2 LEF) – o azioni di contestazione della graduatoria (art. 148 LEF). Sino al chiarimento di tali questioni non è invero possibile stabilire definitivamente a quanto ammonta il ricavo, né se e in quale misura quest'ultimo dev'essere ripartito a favore di eventuali titolari di diritti di pegno oppure se non vi abbiano diritto soltanto singoli creditori privilegiati (Stöckli/Possa in: SchKG, Kurzkommentar, 2 a ed. 2014, n. 7 ad art. 144 LEF; Schmid in: Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG, 2017, n. 17 ad art. 144 LEF; Schöniger in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 88 ad art. 144 LEF; Rey-Mermet in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11-13 ad art. 144 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 18-19 ad art. 144 LEF). Se, com'è

generalmente il caso, la graduatoria non è ancora stata depositata, anche semplici contestazioni di crediti che potrebbero poi sfociare in cause di contestazione della graduatoria ostano a una siffatta distribuzione, fatta comunque salva la possibilità di deposito del dividendo spettante ai crediti contestati in analogia con quanto stabilito dall'art. 144 cpv. 5 LEF per i crediti a beneficio di un pignoramento provvisorio (Schöniger, op. cit., n. 88-89 ad art. 144; Schmid, op. cit. loc. cit.; Rey-Mermet, op. cit., n. 11 ad art. 144 ).

## **E. 5.2**

Nel caso in rassegna, va anzitutto constatato che, come emerge dall'estratto della sentenza della Corte di appello e di revisione penale (CARP) del 17 luglio 2019 (doc. 3 allegato alle osservazioni di RI 2 al ricorso della RI 1), PI 1 non è stato condannato al pagamento di alcun risarcimento equivalente a favore dello Stato, ciò che la RI 1 non contesta. Non sussiste più quindi l'impedimento rilevato dal Tribunale federale nella sentenza del 15 gennaio 2016, secondo cui allora non era possibile procedere a un riparto provvisorio, siccome anche lo Stato partecipava di diritto al pignoramento in via provvisoria, in applicazione analogica dell'art. 281 LEF, per un credito risarcitorio giusta l'art. 71 cpv. 1 CP (DTF 142 III 180 consid. 3.4.2), che all'epoca non era ancora stato determinato in via definitiva, ma la cui sorte, alla luce della sentenza della CARP, è ora chiara. Ne consegue che la censura sollevata al riguardo dalla RI 1 risulta infondata.

## **E. 5.3**

Per quanto attiene all'azione di disconoscimento del debito pendente, che PI 1 e RI 2 fanno valere come ulteriore impedimento al riparto provvisorio a favore della RI 1, basti dire ch'essa concerne in realtà l'esecuzione n. \_\_\_\_\_ 1, la quale non fa parte del gruppo formato dalle esecuzioni n. \_\_\_\_\_ 4 e \_\_\_\_\_ 6) per cui l'UE ha allestito lo stato di riparto provvisorio impugnato. Non avendo presentato un'analogia azione nell'ambito dell'esecuzione n. \_\_\_\_\_ 4, dopo che l'opposizione interpostavi è stata rigetta in via provvisoria il 18 dicembre 2009 il pignoramento eseguito dall'Ufficio a favore di quest'ultima il 1° settembre 2010 è dunque definitivo, a prescindere dal fatto che le due esecuzioni in questione riguardino verosimilmente lo stesso credito, giacché la RI 1 non lo contesta.

### **E. 5.3.1**

È ad ogni modo salva la facoltà per PI 1, se dovesse veder accolta l'azione di disconoscimento di debito nell'esecuzione n. \_\_\_\_\_ 1, di chiedere al giudice del foro dell'esecuzione di annullare l'esecuzione n. \_\_\_\_\_ 4 in base alla decisione di disconoscimento del debito e alla prova documentale dell'identità del credito posto in ambedue le esecuzioni (art. 85 LEF). Ad onta del suo testo l'art. 85 LEF permette infatti, "in ogni tempo" (dalla notifica del precetto esecutivo [cfr. art. 85 a cpv. 1 nLEF] allo stadio della ripartizione nell'esecuzione speciale o dell'apertura del fallimento [DTF 140 III 43 segg. consid. 3.2]), di far annullare le esecuzioni non solo estinte bensì anche inesistenti (DTF 140 III 45 consid. 3.3.1 e i rinvii; sentenza della CEF 14.2015. 22 dell'11 maggio 2015 consid. 5), in particolare sulla scorta di una decisione di merito (DTF 110 II 357 consid. 2/a, citata da Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 12 ad art. 85 LEF: nella fattispecie si trattava invero di una sentenza di accertamento dell'inesistenza di debito in procedura ordinaria, ma non vi sono validi motivi per non estenderne la portata alle decisioni di disconoscimento di debito giusta l'art. 83 cpv. 2 LEF). Qualora la distribuzione

a favore del gruppo formato dalle esecuzioni n. \_\_\_\_\_ 4 e \_\_\_\_\_ 6) dovesse invece intervenire prima dell'ipotetico accoglimento dell'azione di disconoscimento di debito, rimarrebbe comunque a PI 1 la via dell'azione di ripetizione per indebito pagamento (art. 86 LEF), mentre in caso di reiezione dell'azione egli potrebbe, al fine di evitare di pagare due volte, introdurre l'azione di annullamento dell'esecuzione n. \_\_\_\_\_ 1 a norma dell'art. 85 LEF, sostenendo che il debito si è estinto mediante pagamento della prima esecuzione o che il ricavo realizzato in quest'ultima copre la pretesa dell'escutente ( Gilliéron , op. cit., n. 33 ad art. 85 LEF).

### **E. 5.3.2**

In altre parole, l'azione di disconoscimento di debito non costituisce un motivo perentorio di sospendere la ripartizione nelle altre esecuzioni che non ne sono oggetto.

### **E. 5.4**

Va infine rilevato che con le osservazioni ai ricorsi dei coniugi RI 2, la RI 1 ha dimostrato di aver introdotto un'azione di contestazione della graduatoria giusta l'art. 148 LEF nei confronti di RI 2 avente per oggetto la graduatoria implicitamente contenuta nello stato di riparto provvisorio impugnato (v. art. 146 cpv. 1 LEF), sicché, come esposto sopra (consid. 5.1), è dato un impedimento a procedere a una ripartizione provvisoria, l'esito dell'azione in questione potendo condurre finanche a escludere il credito di RI 2. Di conseguenza, sebbene per altre ragioni, il ricorso della RI 1 va accolto limitatamente alla domanda formulata in via subordinata (v. petitum n. III/1 del ricorso), mentre i gravami di PI 1 e RI 2 sono da respingere.

### **E. 6**

non fanno invece parte di tale gruppo. L'UE ne dovrà tenere conto in occasione della futura ripartizione provvisoria o definitiva da effettuarsi quando la contestazione della RI 1 sarà stata definitivamente liquidata. D'altronde, ove il credito di RI 2 fosse confermato in tutto o in parte, l'UE dovrà calcolare precisamente la percentuale del dividendo, ritenuto che, stante l'entità della somma da ripartire, è necessaria una precisione di almeno 3 cifre decimali, come dimostra la censura sollevata dalla RI 1 e rimasta incontestata dai resistenti, secondo cui il suo credito rappresenta il 53.315% della somma dei crediti e non il 53% calcolato dall'UE, che determina a suo scapito e a favore di RI 2 una differenza di fr. 8'609.20 (la quale si riduce a fr. 109.55 con un grado di precisione di 3 cifre decimali).

### **E. 7**

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi, pronuncia:

1. Il ricorso della RI 1 è accolto limitatamente alla domanda in via subordinata ( petitum n. III/1). Di conseguenza è annullato lo stato di riparto provvisorio allestito dall'Ufficio di esecuzione di Lugano a favore delle esecuzioni n. \_\_\_\_\_ 4 e \_\_\_\_\_ 6.
2. Il ricorso di PI 1 è respinto.
3. Il ricorso di RI 2 è respinto.
4. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
5. Notificazione a: – avv. ; – avv. ; – avv. , , .

Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente \_\_\_\_\_ Il vicecancelliere \_\_\_\_\_

Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è

sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.